

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

69^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1984

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Svolgimento:	
DISEGNI DI LEGGE		* CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità	Pag. 16
Annunzio di presentazione	3	FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	6, 11, 13
Assegnazione	3	MASCAGNI (PCI)	5, 10
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO- CEDERE IN GIUDIZIO		* Pozzo (MSI-DN)	16
Presentazione di relazioni	3	SAPORITO (DC)	12
GOVERNO		TEDESCO TATÒ (PCI)	15
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	4	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 1984	19
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI			
Annunzio di interrogazioni	17		
Interrogazioni da svolgere in Commissione	18		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SAPORITO, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 9 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldi, Cavazzuti, Condorelli, Fimognari, Fontana, Mazzola, Melandri, Ongaro Basaglia, Quaranta, Tanga, Vecchi e Zito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MEZZAPESA, RUFFINO, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, GIUST, FALLUCCHI, COLOMBO Vittorino (V.), JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, ACCILI, FRACASSI, FONTANA, BERNASSOLA, NEPI, DE CINQUE, FIMOGNARI, D'AGOSTINI, SAPORITO, COLELLA, MASCARO, PAGANI Antonino, PATRIARCA, ALIVERTI, CECCATELLI, CUMINETTI, SPITELLA, MURMURA e SANTALCO. — « Norme per l'aumento e l'indicizzazione dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto » (530);

CHIAROMONTE, CANNATA e CALICE. — « Conferimenti al capitale di fondazione del Banco di Napoli » (531).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in

data 16 febbraio 1984, è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Ruffino, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per il reato di cui agli articoli 624 e 625, n. 2, del codice penale (furto aggravato), nonchè per il reato di cui all'articolo 9, secondo capoverso, del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (omissione di pagamento d'imposta su energia elettrica sottratta) (Doc. IV, n. 2).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati ANSELMI ed altri. — « Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato » (472) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè con-

cessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione » (517), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Integrazione dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o di impedimento del titolare » (434), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato » (492) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª e della 8ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardante l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo » (437), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MARTINI ed altri. — « Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1º dicembre 1981, n. 692, in materia di canoni relativi al demanio marittimo » (448), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.) » (490) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti » (493) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

« Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo » (494) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

RUFFINO ed altri. — « Disciplina dell'attività di gestore di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento » (416), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per le partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Stefano Sandri a Presidente dell'E.F.I.M. (n. 18).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Svolgimento di interpellanze ed interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di in-

terrogazioni in materia di pubblica istruzione e di sanità.

Sarà svolta per prima l'interpellanza concernente i corsi straordinari istituiti presso i conservatori statali di musica:

MASCAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che negli ultimi 15 anni sono stati istituiti nei conservatori statali di musica corsi straordinari di vari strumenti, moderni ed antichi, di didattica della musica, di musica elettronica;

che detti insegnamenti, definiti straordinari unicamente perchè non previsti dal vetusto e superato ordinamento dell'istruzione musicale in vigore — regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 — sono gradualmente intervenuti a colmare almeno in parte le gravi lacune proprie di una pratica musicale rimasta fortemente arretrata rispetto alla espansione della cultura artistica durante gli ultimi decenni, nei campi della creazione, dell'esecuzione strumentistica — solistica, d'insieme, orchestrale — del recupero storico-musicologico relativo ai periodi rinascimentale e barocco, della ricerca e prassi pedagogico-didattica specifica;

che è fondato riferire detti corsi straordinari a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 466 del 1926 (« Disposizioni concernenti l'ordinamento dell'istruzione artistica »), comma nel quale si precisa che « ... il Ministro per la pubblica istruzione... è autorizzato: 1) ad istituire corsi speciali, temporanei o permanenti, facoltativi o obbligatori, per insegnamenti che pur non essendo compresi nei programmi ordinari siano riconosciuti necessari ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche; ... », e che comunque a « corsi straordinari e speciali » si fa riferimento nello stesso citato regio-decreto n. 1945 del 1930;

osservato che l'affermazione contenuta nelle lettere circolari inviate ai direttori di conservatorio il 20 luglio 1982 (prot. n. 4981) e 18 luglio 1983 (prot. n. 9006) dal Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — secondo cui i corsi straordinari sarebbero istituiti come

« ausilio didattico per gli allievi interni del conservatorio... », negando implicitamente agli stessi qualsiasi ragione e necessità di continuità, appare del tutto infondata se si considera l'evidente autonomia didattico-formativa dei corsi straordinari di cui trattasi, non certo assimilabili ai « corsi complementari » previsti dall'articolo 191 del decreto luogotenenziale n. 1852 del 1918 e dalla stessa legge n. 1945 del 1930;

considerato che, in conseguenza delle ragioni dette, per gli insegnanti di tali corsi straordinari del conservatorio di musica dovrebbe essere applicato il medesimo trattamento previsto dall'articolo 53 della legge n. 270 del 1982 per gli insegnanti incaricati presso i corsi speciali delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, mentre ad un quesito in proposito posto dal Ministero della pubblica istruzione, viziato per quanto risulta dall'anzi cennato equivoco tra corsi straordinari (o speciali) e corsi complementari, il Consiglio di Stato ha risposto con un parere negativo circa l'applicabilità del richiamato articolo 53 della legge n. 270 del 1982,

l'interpellante chiede di conoscere quali urgenti misure il Governo intende adottare al fine di assicurare piena efficienza e continuità ai richiamati corsi straordinari istituiti presso i conservatori di musica, a garanzia delle legittime attese dei numerosi studenti iscritti, i quali intendono continuare e completare la propria formazione musicale professionale, e quale trattamento voglia assicurare agli insegnanti interessati, alcuni dei quali già da anni in ruolo, oggi minacciati di perdere il ruolo stesso o comunque di vedere gravemente compromessa la possibilità di esplicare la loro opera didattica.

(2 - 00076)

MASCAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, con il caso dei corsi straordinari presso i conservatori siamo di fronte ad un pasticcio incredibile, che

si è determinato nel corso degli anni ma la cui causa è da ricercarsi nella mancanza di chiarezza e nell'incertezza ben nota del Ministero della pubblica istruzione in fatto di istruzione artistica.

Come è noto, l'ordinamento dei conservatori risale al 1930. Era già lacunoso allora e lo è ancor più oggi dopo 50 anni, nel corso dei quali la cultura musicale e l'esercizio della musica hanno compiuto enormi passi in avanti sul piano creativo ed esecutivo e anche sul piano musicologico. Da ciò, come ho indicato nell'interpellanza, alcune iniziative, sia pure sporadiche e sconesse, assunte negli ultimi 15 anni per colmare alcune lacune evidenti nell'ordinamento dei conservatori, per arricchire l'arco degli studi, per introdurre discipline essenziali ad una cultura e ad una professionalità musicali più corrispondenti alle esigenze dei tempi attuali.

Queste iniziative sono state realizzate, però, non con leggi, sulla base di indagini approfondite e meditate, ma con decreti ministeriali di autorizzazione ad istituire questo o quel corso straordinario. Non c'è dubbio che, così facendo, le iniziative sono state assunte sotto il segno più evidente della precarietà, dell'approssimazione e — direi — anche della confusione.

Entrerò subito nel merito. Il problema da me sollevato riguarda la sorte dei corsi straordinari dei conservatori e del relativo personale docente, parte del quale è già in ruolo e, secondo una recente circolare del Ministero, dovrebbe essere dimesso dal ruolo. Non so come sul piano giuridico possa essere consentita tale iniziativa.

Devo dire — come prima cosa — che per una evidente svista non sono stati indicati i corsi straordinari dei conservatori nell'articolo 53 della legge n. 270 del 1982; l'articolo 53 è il primo del capo settimo, che ha come titolo: « Personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza ». Ma in realtà nessun articolo di questo capo fa più alcun cenno dei conservatori.

All'articolo 53 si fa riferimento ai corsi speciali delle Accademie di belle arti (ai fini del passaggio in ruolo degli insegnanti

incaricati) e all'Accademia nazionale di danza; si sarebbero dovuti considerare anche i corsi straordinari dei conservatori, ma, come detto, per una svista non se ne è parlato.

In base a quale legge sono stati istituiti i corsi speciali delle accademie di belle arti? In base alla legge n. 214 del 1926 (come è ricordato da una recente sentenza del Consiglio di Stato), la quale dispone all'articolo 17: « Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie ad esse collegate; al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, accordandosi, ove occorre, con altri ministri competenti e entro i limiti dei fondi di bilancio, è autorizzato: primo, ad istituire corsi speciali, temporanei o permanenti, facoltativi o obbligatori, per insegnamenti che pur non essendo compresi nei programmi ordinari siano riconosciuti necessari ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche... ».

Ai corsi speciali delle Accademie, di cui si parla nella legge n. 270 del 1982, corrispondono i corsi straordinari dei conservatori; sono corsi — questo è il punto fondamentale — che hanno una loro autonomia, una loro finalità professionale. Faccio alcuni esempi: corso di didattica della musica (serve a preparare gli insegnanti di educazione musicale per le scuole medie; è uno sbocco professionale); corso di mandolino (serve per imparare a suonare il mandolino; probabilmente il termine suscita qualche ilarità, ma si tratta di un nobile strumento, usato ad esempio da Antonio Vivaldi); corso di strumenti a percussione: chi si iscrive a questo corso, signor Sottosegretario, che cosa vuol fare? Evidentemente vuole esercitare la professione del timpanista, del suonatore di tamburo, di xilofono e così via; corso straordinario di saxofono: per quale ragione può essere stato istituito? Ovviamente per imparare a suonare il saxofono; lo stesso dicasi per il bassotuba, per la musica elettronica, per la musica sacra — che si studia a Bolzano — per l'informatica musicale. Sono tutti corsi che

manifestamente hanno una precisa finalità professionale. A Verona sono stati istituiti i corsi di viola da gamba, di liuto, di flauto dolce. Sono tutti corsi frequentati da giovani che intendono esercitare questa professione.

E passo alla seconda considerazione, per rilevare un vero e proprio errore del Ministero. Il quale a un certo punto identifica e fa coincidere i corsi straordinari, di cui ho parlato, con i corsi complementari. La differenza è nettissima: i corsi straordinari corrispondono a specifiche finalità professionali, hanno uno sbocco, hanno una

loro autonomia; i corsi complementari corrispondono a completamenti formativi generali culturali, non hanno autonomia, nè finalità funzionale. La legge n. 1852 del 1918 elenca questi corsi complementari, indicando ad esempio « pianoforte per gli alunni di composizione » (quindi non pianoforte cosiddetto principale, fine a se stesso), « armonia per gli alunni strumentisti », « arte scenica » per gli alunni di canto, « lingua italiana, storia e geografia » per tutti gli alunni. È evidente che sono corsi di formazione generale, privi di qualsiasi sbocco professionale.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue MASCAGNI). Ma indicazioni del tutto analoghe sono contenute nella più recente legge di ordinamento dei conservatori, quella del 1930 — già vecchia di 54 anni peraltro — che all'articolo 1 parla delle scuole, nel senso che i corsi principali nei conservatori si denominano scuole. Infatti si parla di scuola di composizione, di scuola di organo, di scuola di pianoforte, e così via. All'articolo 2, si elencano invece i corsi complementari e si stabilisce che, oltre che nelle singole scuole, l'insegnamento è impartito nel corso di solfeggio, che costituisce l'inizio per tutti, e nei « corsi complementari tecnici e letterari »; ad esempio pianoforte (inteso come strumento ausiliario, a sussidio didattico di chi studia altro strumento o composizione), cultura musicale generale, arte scenica per chi studia canto e via dicendo. Ma che cosa hanno a che fare questi corsi complementari con i corsi straordinari che, ripeto, hanno una loro precisa finalità professionale?

È chiara, dunque, la differenza tra gli uni e gli altri. Ma nel luglio 1982 e nel luglio 1983 intervengono due curiosissime identiche circolari del Ministero della pubblica istruzione dirette ai direttori dei conservatori: al punto 3 così ci si esprime sui corsi

straordinari: « si richiama l'attenzione nel funzionamento di quei corsi non disciplinati dalla circolare n. 9545 (che aveva disposto i programmi per alcuni di questi corsi straordinari) significando che gli stessi istituti in applicazione dell'articolo 17, punto 1, del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 (che poc'anzi ho letto), sono corsi di ausilio didattico per gli allievi interni del conservatorio e pertanto la loro durata è limitata all'anno ». Ma questo è un totale stravolgimento. Ho già indicato quali sono questi corsi straordinari, autonomi, con sbocco professionale. In queste circolari si afferma che tali corsi sono di ausilio didattico per gli allievi già iscritti al conservatorio. Mi chiedo: a chi serve il sassofono, forse a chi studia pianoforte o composizione? Certo, si possono studiare più strumenti nello stesso tempo, ma questa è altra questione. Appare evidente che le menzionate circolari introducono elementi di estrema confusione.

Con la legge n. 270 nasce il problema che prima indicavo, cioè della messa in ruolo degli insegnanti dei corsi straordinari. Il Ministero, di fronte al fatto che all'articolo 53 della legge n. 270 non si nominano i corsi straordinari del conservatorio, per un'omissione involontaria, chiede un parere

al Consiglio di Stato, che lo dà l'8 giugno 1983. Ma il problema da parte del Ministero è posto al Consiglio di Stato in modo confuso e ciò si deduce leggendo l'inizio del testo del Consiglio: « Il Ministero della pubblica istruzione, dopo aver ricordato che l'articolo 191 del decreto-legge luogotenenziale n. 1852 del 1918 prevedeva la possibilità di istituire corsi complementari » — si fa di nuovo confusione tra corsi complementari e corsi straordinari — « presso i conservatori di musica, all'esito dei quali venivano rilasciati attestati di frequenza... manifesta perplessità circa la sorte dei docenti di tali corsi, dei quali nessuna disposizione della citata legge n. 270 si occupa, al fine di consentirne l'immediato inquadramento in ruolo, come al contrario è previsto (articolo 53 della legge n. 270) per i docenti degli analoghi corsi speciali istituiti in base alla legge n. 214 del 1926 presso le accademie di belle arti ». Il problema evidentemente è posto male, in modo da indurre lo stesso Consiglio di Stato a fare confusione tra corsi straordinari e complementari.

Il Consiglio di Stato riferisce il dubbio del Ministero della pubblica istruzione circa una possibile, iniqua disparità di trattamento tra insegnanti dei corsi speciali presso le accademie e insegnanti di corsi straordinari presso i conservatori. Il Consiglio di Stato quindi esamina il problema, cadendo nel medesimo equivoco del Ministero: alla fine di pagina 3 infatti indica che i corsi speciali (*sic*) dei conservatori non hanno avuto copertura legislativa, citando erroneamente il decreto n. 1852 del 1918 che invece parla di corsi complementari — la questione diventa allucinante — e che diversa era invece la disciplina prevista dalla legge n. 214 del 1926, nella quale non si fanno rientrare i corsi straordinari dei conservatori, base invece dei corsi speciali delle accademie. Ma poc'anzi ho letto che nelle circolari del 1982 e 1983 del Ministero della pubblica istruzione inviate ai direttori di conservatorio si cita proprio la legge n. 214 del 1926 come quella in base alla quale sono stati istituiti i corsi straordinari dei

conservatori: la confusione è assolutamente indescrivibile.

Mi avvio rapidamente alla conclusione. Il Consiglio di Stato fa presente inoltre che non è possibile l'applicazione analogica dell'articolo 53 della legge n. 270, per cui esprime parere negativo. Il Ministero della pubblica istruzione si preoccupa immediatamente di diramare questo parere ai conservatori, invitandoli a prendere le opportune decisioni. Si legge nella circolare ministeriale del 17 settembre 1983: « Si trasmette, per opportuna presa d'atto, il parere del Consiglio di Stato, il quale ha escluso la possibilità dell'applicazione in via analogica dell'articolo 53 della legge n. 270. Premesso quanto sopra, si rende opportuno richiamare l'attenzione del provveditore agli studi sulla necessità di procedere al riesame di eventuali provvedimenti di immissione in ruolo dei docenti dei corsi straordinari, tenendo conto dell'accluso parere del Consiglio di Stato ». È avvenuto che molti provveditori hanno semplicemente licenziato professori di corsi straordinari che erano stati immessi in ruolo, in base all'articolo 17 della legge n. 477, o in base alla legge n. 463. Adesso il Ministro sta cercando di « deruolizzarli » per qualificarli come insegnanti supplenti.

Ma un'ultima considerazione interviene a complicare ulteriormente questa intricata faccenda. Il Ministro della pubblica istruzione ha creato esso stesso le condizioni negative di interpretazione di tutta la materia quando, nell'istituire nuovi insegnamenti, attraverso i corsi straordinari, non ha fatto alcuna distinzione tra corsi straordinari e corsi complementari. Dei corsi istituiti negli ultimi anni molti sono effettivamente corsi straordinari, quelli cioè aventi precise caratteristiche di autonomia e specifico sbocco professionale, mentre altri sono reali corsi complementari come, ad esempio, « lingua straniera » (è evidente che lingua straniera, studiata nei conservatori non è un corso autonomo, a finalità professionale, dal punto di vista musicale). Ripeto, il Ministero stesso ha contribuito a creare questo stato di estrema incertezza. E da

qui derivano le recenti difficoltà in cui il Ministero si è venuto a trovare.

Questa è la breve storia che ho cercato di compendiare nel più breve tempo possibile; incredibile appare la confusione di cui il Ministero della pubblica istruzione si è reso responsabile. In base a tale stato di cose verranno danneggiati i giovani che hanno intrapreso studi specifici a finalità professionale, che ora si vedono esclusi dai corsi ai quali si erano iscritti perchè il Ministero considera questi corsi non autonomi, ma semplici sussidi didattici, riservati quindi, a chi per altra scelta didattica è già iscritto al conservatorio. Ci rimettono gli insegnanti, molti dei quali già di ruolo in base alle leggi citate e, mi si consenta di dirlo, ci rimette, in ultima analisi, la cultura musicale che nel nostro paese è già tanto arretrata.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole collega Mascagni, in ordine alle problematiche prospettate a proposito dei corsi straordinari sinora istituiti nei conservatori di musica debbo osservare, in via preliminare, che la fonte normativa di tali corsi va ravvisata nell'articolo 191 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, il cui ultimo comma testualmente afferma che «ciascun istituto avrà la facoltà di proporre al Ministro la istituzione di altri corsi complementari e letterari non compresi nell'articolo precedente, qualora lo richiedano le tradizioni dell'istituto ed il perfezionamento degli studi».

Si ritiene altresì opportuno precisare che la norma che consente al Ministro della pubblica istruzione di istituire corsi speciali, temporanei o permanenti non è l'articolo 17 della legge n. 466 del 1926, bensì l'articolo 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, il quale, diversamente dal precedente articolo 191, puramente regolamentare, ha forza di legge anche se, per essere correttamente applicato, necessita di

una specifica procedura (copertura finanziaria, ordinamento didattico uniforme in tutti gli istituti interessati ed altri requisiti) così come è chiaramente evidenziato dal Consiglio di Stato con il parere n. 233 del 1983, citato dall'interpellante, emesso dalla seconda sezione nell'adunanza dell'8 giugno 1983. Nè è da ritenere che allo stesso Consiglio di Stato l'amministrazione abbia prospettato in modo equivoco il problema per quanto attiene allo *status* e alle aspirazioni del personale docente impegnato nei corsi suindicati. A tal riguardo si deve far presente che, quand'anche si volesse individuare, per mera ipotesi, nel regio decreto n. 214 del 1926 anzichè nel decreto-legge n. 1852 del 1918 il fondamento giuridico dei corsi straordinari dei conservatori di musica, resta pur sempre il fatto nodale che l'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, non ha previsto l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi speciali bensì di quelli che prestano servizio nelle Accademie di Belle Arti, nelle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

Quanto poi al contenuto delle circolari emanate dall'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero e delle quali è cenno nell'interpellanza, si osserva che esse non hanno inteso apportare innovazioni, ma si sono semplicemente limitate a richiamare l'attenzione dei direttori dei conservatori sul fine che il legislatore ha voluto raggiungere con l'istituzione dei corsi straordinari previsti dal più volte citato articolo 191 e sul fatto che a siffatti corsi non era di conseguenza possibile iscrivere allievi estranei al conservatorio.

Ritornando, infine, alla questione dei docenti, si deve precisare che nessuna disposizione è stata mai emanata con l'intento di arrecare pregiudizio agli insegnanti a suo tempo assunti in forza di precedenti leggi; e va quindi chiarito che, nei confronti di coloro ai quali, a seguito del summenzionato parere del Consiglio di Stato, è stato necessario annullare la declaratoria di immissione in ruolo, sono state impartite apposite istruzioni (con la circolare n. 10044 del 24 novembre 1983) per mantenerli in servizio anche per l'anno 1983-1984, ovviamente e forza-

tamente — l'aveva detto lo stesso interpellante senatore Mascagni — in posizione di precari, anche perchè non si sarebbe potuto fare diversamente.

In conclusione, il Ministero non ignora che la lamentata vetustà delle norme alle quali è d'uopo a tutt'oggi ricorrere, non potendo fare diversamente, non agevola certo il soddisfacimento delle esigenze e degli obiettivi cui deve far fronte un'istituzione pubblica chiamata ad operare nell'importante settore dell'educazione musicale; occorre, tuttavia, riconoscere che l'amministrazione scolastica, pur nella carenza di adeguati e aggiornati strumenti legislativi, e sottolineo ciò, si è adoperata, come riconosce in effetti lo stesso senatore interpellante, per colmare nei limiti consentiti le lacune lamentate.

Debbo assicurare che il Ministero è comunque fermamente intenzionato a predisporre, in tempi ragionevoli, le innovazioni atte a risolvere i problemi da tempo in sospeso nel settore dell'educazione musicale.

MASCAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Signor Presidente, nessuna sorpresa per la risposta data dal senatore Fassino, risposta, mi consenta di dire, della quale egli certamente non è responsabile. È superfluo che io dichiaro la mia totale assoluta insoddisfazione. Il sottosegretario Fassino ha indicato come fonte legislativa a sostegno dei corsi straordinari l'articolo 191 del decreto del 1918 n. 1852; ma è proprio quella che esplicitamente parla dei corsi complementari (li ho nominati prima: armonia per gli strumentisti, arte scenica per gli alunni di canto e via dicendo); e ha negato che l'articolo 17 del decreto n. 214 del 1926 possa essere considerato come base di formazione dei corsi straordinari. Ma lo stesso Ministero nelle circolari citate del 1982 e 1983 afferma che proprio in applicazione dell'articolo 17 del decreto n. 214 del 1926 sono stati in questi ultimi anni istituiti i corsi straordinari.

Signor Sottosegretario, lei si rende conto del fatto che chi ha steso il documento da lei letto si è dimenticato di cose che il Ministero ha detto in modo molto preciso? È esatto, inoltre, l'ho detto anch'io, che l'articolo 53 ha omesso l'indicazione dei corsi straordinari dei conservatori, ma a me pare che sia possibile un'applicazione analogica.

A proposito dei corsi straordinari — mi ero dimenticato di dirlo prima e lo faccio adesso — non soltanto le leggi che ho letto danno indicazione precisa dei corsi straordinari e dei corsi complementari, ma lo stesso ordinamento n. 1945 del 1930 all'articolo 8 così recita: « Sono egualmente rilasciati attestati di compimento dei corsi complementari, tecnici e letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami », e sta bene, ma quindi seguita: « Alla fine dei corsi straordinari e speciali eventualmente istituiti » (signor Sottosegretario, vede la differenza fra corsi complementari e straordinari?) sono rilasciati appositi certificati... ».

Signor Presidente, mi pare che quanto risulta dal caso da me sollevato sia la dimostrazione palese della inefficienza — mi duole usare questo termine — del Ministero in fatto di istruzione artistica. Le responsabilità naturalmente vanno imputate ai vari Governi e ai vari Ministri che si sono succeduti nel tempo. Il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti in questi ultimi 15-20 anni nel corso dei quali i conservatori si sono moltiplicati e ampliati nei loro organici, segnando uno sviluppo per lo meno quantitativo, non qualitativo, e quindi tutto si è esaltato e ogni difetto ha assunto proporzioni più gravi.

Che cosa fare di fronte a questa palese ingiustizia? Personalmente mi riprometto di studiare la possibilità di presentare un disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 53, nel senso di considerare questo articolo — che, ripeto, prevede il passaggio in ruolo dei docenti dei corsi speciali delle accademie — applicabile anche ai docenti dei corsi straordinari di conservatorio. Vedrò di studiare la questione per risolvere questo (dire increscioso credo sia poco) grave problema che riguarda molti giovani, molti insegnanti, parecchi dei quali — lo ri-

peto ancora una volta — già in ruolo e che adesso si vedono esclusi improvvisamente dal ruolo stesso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione concernente il provvedimento di sospensione della seconda cattedra di insegnamento di quartetto presso il Conservatorio di musica di Milano:

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il direttore del Conservatorio di musica di Milano avrebbe adottato un provvedimento di sospensione della seconda cattedra di insegnamento di quartetto per presunta mancanza di allievi con l'obbligo di frequenza sulla base di una previsione non realizzata e, in caso positivo, quali iniziative intende adottare per evitare l'aggravio di spesa dell'erario dato che, in caso di soppressione della succitata seconda cattedra, occorrerebbe nominare un supplente per il numero residuo di allievi e pagare contemporaneamente il docente di ruolo privato della cattedra.

(3 - 00109)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, signori colleghi, la mancata attivazione, senatore Saporito, presso il conservatorio di musica di Milano, di un'ulteriore classe nel corso complementare di quartetto è stata determinata — come peraltro è noto — dal notevole decremento degli alunni che hanno chiesto di frequentare il corso nel corrente anno scolastico.

Al riguardo, si deve premettere che l'insegnamento di quartetto, la cui dizione aggiornata è quella di « musica d'insieme per gli strumenti ad arco », è stato classificato fra i corsi complementari sulla base del decreto interministeriale del 20 agosto 1979 emesso d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e quello del tesoro. È da premettere ancora che per il corso in questione alla cui frequenza sono tenuti gli alunni del corso

superiore di violino, viola e violoncello, è prescritto, a norma del decreto dell'11 dicembre 1930, n. 1945, un numero massimo di 30 allievi.

Nel caso in esame, il numero degli alunni interni interessati al corso di musica d'insieme per strumenti ad arco è stato, nell'anno in corso, di 27 unità, alle quali solo successivamente si sono aggiunti 5 studenti provenienti da altro conservatorio, per un totale quindi di 32 unità, rispetto alle 43 che avevano consentito, nel decorso anno scolastico, il funzionamento di 2 classi.

Di conseguenza, il Ministero, sulla base della richiesta del direttore del conservatorio — che aveva segnalato la presenza di 27 allievi interni — ha correttamente autorizzato il funzionamento di una sola classe.

Nè il successivo incremento che, come dianzi accennato, aveva portato a 32 il numero complessivo degli alunni, era stato tale da indurre il direttore medesimo a chiedere l'autorizzazione per una ulteriore classe, sia per l'eccedenza minima (appena 2) di detto incremento, rispetto al limite di 30, sia per la possibilità tecnica di formare in un'unica classe 8 quartetti di 4 allievi ciascuno per complessive 32 unità con il conseguente assorbimento dell'intero orario di cattedra settimanale di uno solo dei due docenti precedentemente in servizio.

La riduzione di una classe ha comportato l'individuazione, come soprannumerario, del professor Ignazio Alfarano, il quale tuttavia — su sua richiesta — è stato utilizzato per la disciplina di titolarità presso il conservatorio di musica di Perugia con atto del provveditore agli studi di quel capoluogo del 15 novembre 1983.

La soluzione come sopra adottata, che non ha reso necessaria l'assunzione di alcun supplente annuale, nè l'attribuzione di ore in soprannumero al docente di ruolo in servizio nella sede di Milano, non ha comportato, pertanto, alcun aggravio di spesa, aggravio che si sarebbe certamente determinato ove la succitata cattedra di Perugia fosse stata affidata ad un supplente anzichè al professore Alfarano.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Sottosegretario, io la ringrazio per queste inesatte notizie che i suoi uffici le hanno fornito e che lei ha esposto. La prego di comunicare agli uffici o per lo meno di emettere una circolare in cui si faccia presente che non è vero che i parlamentari non conoscono questi problemi, perchè noi ci siamo stancati e ci siamo offesi di queste decisioni contraddittorie che, rientrando in una materia tecnica, si pensa non possano essere oggetto di controllo politico.

Quello che è successo al Conservatorio « Giuseppe Verdi » di Milano è un fatto emblematico di ingiustizia e dell'assoluta (mi si scusi il termine) disonestà della direzione di quel conservatorio, che non può nè essere in contraddizione con se medesima nè pensare che solo per simpatia o antipatia possa chiudere ovvero aprire una cattedra. Il problema oggetto dell'interrogazione non è tanto il fatto che si tratti di un insegnamento complementare quanto, se si tratta di un insegnamento complementare, se debba essere a didattica collettiva o a didattica complementare.

Non si è citato l'articolo 5 ma genericamente si parla del regio decreto n. 1945 dell'11 dicembre 1930. Quest'articolo stabilisce che i corsi complementari (i principali con 10 allievi ogni cattedra) se sono a didattica collettiva hanno bisogno di 30 allievi, se sono a didattica individuale hanno bisogno di 20 allievi per avere una cattedra. Il conservatorio e la direzione disonesta (io dico disonesta affinché lei lo sappia e possa fare una indagine come Ministero) lo scorso anno, nel 1983, hanno assegnato le due cattedre per quartetto considerando che il corso di quartetto, come lei ha detto nella nuova dizione, era a carattere complementare ma a didattica individuale, altrimenti la seconda cattedra non poteva essere assegnata nel 1982. Lei ha parlato di 43 allievi, quindi era sufficiente una cattedra. Ma ciò era stato fatto correttamente nel 1982 perchè 43 allievi significava 2 cattedre con un residuo di 3 allievi. Quindi correttamente hanno chiamato alla seconda cattedra il professor Alfarano che lei ha citato e non io nella mia interrogazione. Nel

1983 invece è stata sostenuta una interpretazione diversa, e la decisione conseguente fa presupporre che non si tratta più di un corso a didattica individuale, ma a didattica collettiva, poichè probabilmente l'Alfarano non era più nelle grazie delle direzioni o non era nel segno politico della maggioranza che dirige il « Giuseppe Verdi » di Milano. Questo non lo possiamo consentire.

Se hanno fatto ciò nel 1982, dovevano fare la stessa cosa nel 1983, perchè il corso di quartetto — non starò a citare dati tecnici; potrei parlare per tre ore, poichè sono amico del senatore Mascagni, il quale mi ha spiegato nel corso di anni di presenza nella medesima Commissione molte cose sulla musica e su ciò che succede nei conservatori — è per tradizione, per storia, per l'analisi delle materie che si insegnano e per altri motivi che non starò a dire, ma che potrò dire poi al rappresentante del Governo, un corso complementare a carattere didattico individuale, per cui vale l'articolo 15 — successivamente confermato da ordinanze ministeriali anche nel 1983 — che prevede che laddove vi siano oltre 20 allievi si debba istituire una seconda cattedra. Qui siamo in presenza di 32 allievi, di cui 20 dovrebbero fare capo ad una cattedra ed i restanti 12 dovevano consentire l'istituzione di una seconda cattedra. Quindi, vi è una contraddizione rispetto all'anno scolastico 1982-1983.

Di fronte all'ingiustizia, alla disonestà degli uffici che le forniscono una spiegazione che non esiste e soprattutto alla grande impudenza e — se si vuole — alla grande arroganza di istituzioni del tipo del « Giuseppe Verdi » di Milano, si deve sapere che non staremo qui a guardare cosa faranno, perchè non possono pensare di agire come vogliono, sulla base di criteri non improntati a professionalità, ma solo a stretta simpatia politica. Può beneficiarne un'area contro un'altra area, ma è disonesto che si agisca così in questo settore e soprattutto a Milano.

Devo dirlo a lei, per un'inchiesta — che le chiedo di disporre al fine di accertare i fatti che le ho esposto — su che cosa fosse stato fatto nel 1982 rispetto al 1983 e se le valutazioni che ho espresso siano oggettive.

Disponga un'inchiesta e come rappresentante del Governo eserciti le funzioni di controllo e di indirizzo affinché istituzioni come quella di Milano non diano luogo ad atti di arroganza verso i deboli. Nel caso specifico l'Alfarano era il debole, l'emarginato, quello che si poteva cacciare con un calcio nel sedere quando l'avesse voluto la direzione, quando non faceva più piaceri o quando avesse cambiato orientamento politico, perchè, signor rappresentante del Governo, di questo si tratta.

Mi dichiaro quindi insoddisfatto e non mi fermerò qui. Spero che lei possa andare avanti in questa indagine — in quanto vi sono anche ricorsi giurisdizionali — perchè si faccia una buona volta chiarezza in una materia che non può essere interpretata a piacere o secondo gli interessi, che possono mutare, dell'amministrazione del « Giuseppe Verdi » di Milano. L'interpretazione deve essere quella e per sempre e non può cambiare semplicemente per fatti personali o per motivi di ordine politico.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione concernente la vicenda dei numerosi insegnanti delle province di Arezzo e Ferrara la cui nomina è stata revocata, nonchè l'impiego degli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive:

NESPOLO, TEDESCO TATO', PASQUINI, VECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che 63 insegnanti della provincia di Arezzo e 53 insegnanti di Ferrara, dopo aver partecipato ad un regolare concorso magistrale, essere stati nominati in ruolo ed aver assunto normalmente il servizio, sono stati bruscamente licenziati, con la motivazione ministeriale che vi era stato un errore nell'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 270 del 1982 da parte dei locali Provveditorati agli studi;

rilevato che l'inaffidabile vicenda sopra descritta non riguarda solo Arezzo e Ferrara, ma è avvenuta in molte altre città italiane;

sottolineato che questa situazione non è certo riducibile ad un errore tecnico, ma è

anzi la gravissima ed emblematica conseguenza della linea governativa di riduzione della spesa per la scuola, linea che si è concretata, in questo caso, nell'uso delle dotazioni organiche aggiuntive, non per attuare progetti di innovazione didattica (come vuole la legge n. 270 del 1982), ma solo per coprire supplenze e posti vacanti,

gli interroganti chiedono se il Ministro non intenda chiarire tempestivamente con quali criteri di legittimità ha operato il suo Ministero e se non voglia superare la situazione anomala e difforme creatasi nei diversi Provveditorati, sia disciplinando in modo unificato ed organico le modalità per l'espletamento dei concorsi per assicurare certezza oggettiva dei posti messi a concorso, sia ripristinando il rapporto di lavoro già costituito per effetto dei concorsi in questione, in modo da evitare così un vasto e giustificato contenzioso e la legittima protesta degli interessati.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali e quante sono in Italia le situazioni come quelle di Arezzo e Ferrara e che cosa si intende fare per attuare correttamente l'impiego degli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive, la cui professionalità è oggi gravemente mortificata poichè il Ministero non consente l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982.

(3 - 00230)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, signori colleghi, gli inconvenienti, peraltro incresciosi — e sottolineo la parola « incresciosi »: è comune il giudizio espresso dai senatori interroganti — verificatisi a proposito della revoca di un certo numero di nomine, disposta a conclusione dei concorsi magistrali ordinari espletati in alcune province, tra cui quelle di Arezzo e di Ferrara, sono stati determinati da una inesatta interpretazione della complessa normativa introdotta con la legge 20 maggio 1982, n. 270 — la nota legge sui precari — che aveva fatto

ritenere agli uffici scolastici interessati di poter mettere a concorso un numero di posti delle dotazioni organiche aggiuntive superiore a quello a tal fine assegnato alle stesse province.

È noto, infatti, che l'articolo 20 della citata legge, nel determinare la consistenza globale delle dotazioni aggiuntive spettanti alla scuola elementare, ha destinato, con espressa previsione, la metà di esse ai concorsi ordinari, riservando l'altra metà alla sistemazione dei docenti soprannumerari e all'inquadramento dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo a norma della stessa legge.

La suindicata ripartizione, non certamente derogabile in via amministrativa, ha inteso evitare che il rapporto, come sopra fissato per ciascuno dei due contingenti (concorsi ordinari da un lato, riassorbimento dei soprannumerari ed immissione in ruolo dall'altro), venisse modificato a favore o a danno di una delle due categorie.

Nel caso segnalato, invece, i provveditori agli studi delle province, cui hanno fatto riferimento i signori senatori interroganti, nel conferimento delle nomine conseguenti ai concorsi magistrali espletati, avevano erroneamente utilizzato anche parte dei posti facenti parte del secondo contingente delle dotazioni organiche aggiuntive.

Di conseguenza, l'amministrazione, con il telex circolare n. 1384 del 30 settembre 1983, si è trovata nella necessità di impartire gli opportuni chiarimenti perchè fossero annullate per autotutela quelle nomine che erano state attribuite al di là dei precisi limiti stabiliti dalla predetta normativa, anche al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere amministrativo-contabile e di prevenire, nel contempo, i rilievi dei competenti organi di controllo.

Per le considerazioni suesposte ed in presenza delle esplicite disposizioni contenute nel suddetto articolo 20, nessun provvedimento può essere, pertanto, adottato per la sanatoria delle nomine di cui trattasi.

Quanto, poi, alle iniziative assunte per la corretta utilizzazione dei docenti assegnati alle dotazioni organiche aggiuntive, le istruzioni ministeriali, sinora impartite, hanno

richiamato la particolare attenzione degli uffici scolastici periferici sulla necessità che i docenti in questione fossero puntualmente impiegati nelle attività specificamente indicate dall'articolo 14 della legge n. 270, del 20 maggio 1982, e connesse — come è noto — in modo prioritario alla copertura dei posti di insegnamento vacanti o che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario e, in forma più lata, alle esigenze di ordine didattico-educativo e psicopedagogico.

In conformità, peraltro, con quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo 14, tra le suindicate attività possono essere, inoltre, comprese anche quelle comportanti lo svolgimento di supplenze di durata inferiore a 5 mesi, ovvero quelle inerenti al funzionamento degli organi collegiali.

Per l'anno scolastico in corso, istruzioni al riguardo sono state impartite con l'ordinanza ministeriale del 20 luglio 1973 e con la circolare n. 309 del 30 novembre 1983.

In particolare, con quest'ultima circolare, è stata diramata l'ordinanza del 10 novembre 1983, diretta a disciplinare l'utilizzazione del personale docente delle scuole materne, elementari e medie nel settore delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche, previste dal sesto comma del summenzionato articolo 14.

È stato, tra l'altro, chiarito che i vari modi in cui i docenti delle dotazioni aggiuntive potranno essere impiegati sono da individuare « negli insegnamenti speciali, nelle attività integrative, nelle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, nelle attività di integrazione intese sia come arricchimento dell'azione educativa svolta dalla scuola, sia come intervento diretto al proficuo inserimento nel comune lavoro scolastico » per gli alunni che presentino difficoltà di apprendimento.

Non si ritiene, pertanto, che il Ministero abbia, in qualche modo, deluso le attese dei docenti interessati o che abbia disatteso la normativa di cui alla legge n. 270 del 1982.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, sono frenata nella secchezza di questa dichiarazione di insoddisfazione da una forma di solidarietà verso l'onorevole Sottosegretario, costretto in questa seduta — e non solo in questa, temo per lui — a muoversi in un coacervo di disposizioni ministeriali contraddittorie, che rendono ulteriormente caotica la situazione già difficile per la complessità, spesso la frammentarietà, della legislazione.

Premessa questa solidarietà, mi consenta di dichiararmi insoddisfatta, non tanto per la prima parte della risposta, riguardante la ricostruzione dei fatti — molte cose vi sarebbero da dire anche a questo riguardo; ne dico una soltanto: come mai il telex ministeriale arriva, soprattutto in alcune sedi, tardivamente al punto tale che gli insegnanti in questione non solo erano stati chiamati al provveditorato, ma era già stata loro assegnata una classe nella quale stavano svolgendo la loro attività didattica, quanto per il merito dell'interpretazione data; ma non è tanto questo che mi interessa. Ciò che mi preme, piuttosto, è che cosa può essere fatto da oggi in poi, visto che la posizione del Ministero mi sembra inappellabile per quanto riguarda una possibilità di riesame o di revoca, per farsi carico della situazione degli interessati. Ripropongo questo problema — che non mi sembra, onorevole Sottosegretario, risolto da quanto lei ci ha detto — perchè non vi è soltanto una questione di giustizia nei confronti degli interessati che spesso hanno perso i posti di lavoro che avevano lasciato per accedere all'organico cui erano stati chiamati; l'applicazione delle norme relative agli organici aggiuntivi chiama in causa questioni più generali, che non riguardano solo gli interessati.

Abbiamo posto tale problema nell'interrogazione e lo riproponiamo qui, non solo a tutela di questi numerosi insegnanti colpiti così duramente e bruscamente, ma proprio in relazione a un corretto uso degli organici aggiuntivi che — come in qualche modo ha lei stesso riconosciuto — dovrebbe essere teso in primo luogo ad attività di innovazione didattica. Comunque sol-

levo in questa sede anche un altro aspetto degli organici aggiuntivi nei cui confronti il discorso non può essere chiuso qui. Si tratta di stabilire i criteri per la determinazione di questi organici aggiuntivi.

Da parte di alcuni provveditorati è stato addirittura messo in forse il modo in cui il Ministero ha computato, in relazione alla determinazione degli organici aggiuntivi, i trasferimenti. Non voglio sposare per esempio l'interpretazione del provveditorato di Arezzo che, essendo in difficoltà, cerca di trovare nelle pieghe della legge tutte le possibili interpretazioni per risolvere un problema nei cui confronti sa di avere una responsabilità, che non hanno certo gli insegnanti. Ma non è tanto questo che mi interessa, quanto avanzare una precisa richiesta al Governo, invitando il Ministero non solo a esaminare sollecitamente le questioni cui accennavo, relative ai criteri di determinazione e all'uso dell'organico aggiuntivo, ma anche a studiare con i provveditorati interessati l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili perchè la questione degli insegnanti danneggiati venga risolta, quanto meno con una prospettiva per il prossimo anno scolastico. Vi è stato chi ha ventilato che occorre qualcosa di simile a quanto ipotizzato dal collega Mascagni per altra materia, cioè una legge interpretativa che consenta una sanatoria.

Vorrei auspicare che ciò rappresenti soltanto una estrema *ratio* e che invece, attivando con la vigilanza, il controllo e la direzione del Ministero i provveditorati interessati, sia possibile trovare una soluzione ai conflitti interpretativi interni all'amministrazione della pubblica istruzione, giocati in questo caso sulla condizione umana e sociale degli insegnanti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione concernente la peste suina in Piemonte e le sue conseguenze economiche sull'intera regione:

POZZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Premesso che nei giorni scorsi in provincia di Cuneo sono stati abbattuti oltre 5 mila suini affetti

da peste e che il carattere epidemico del morbo sta provocando perdite agli allevatori valutabili in miliardi, si chiede quali provvedimenti il Governo abbia deciso per dichiarare tutto il Piemonte zona di protezione contro la peste africana, provvedimento che farebbe seguito alla decisione assunta la sera di mercoledì 23 marzo 1983 dalle autorità veterinarie della CEE.

Poichè, d'altra parte, qualora tale provvedimento venisse adottato, il commercio di carne suina verrebbe paralizzato in Piemonte per oltre 2 anni, l'interrogante chiede quali provvedimenti di emergenza, a tutela dell'economia piemontese nel settore, il Governo intenda prendere, considerato che la perdita finanziaria potrebbe rivelarsi di enormi proporzioni e che il Piemonte è al secondo posto per la produzione suina, in Italia, dopo l'Emilia-Romagna.

L'interrogante chiede risposta urgente allo scopo di rassicurare gli agricoltori e gli allevatori di vaste regioni del Piemonte dove, onde prevenire il peggio, si stanno letteralmente distruggendo allevamenti di suini e di animali da cortile e sono state distrutte le scorte di grano, di mais e di paglia, subito dopo il verificarsi della peste nera nella zona.

(3 - 00011)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, rispondo all'interrogazione del senatore Pozzo anche per delega del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'organica e tempestiva adozione delle misure di polizia veterinaria, adottate nella circostanza della comparsa di focolai di peste suina africana in Piemonte, ha consentito alle autorità sanitarie della regione, d'intesa con il Ministero della sanità, di poter revocare, nei termini prescritti dall'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968, la « zona infetta » in data 30 maggio 1983 e la « zona di protezione » in data 14 giugno 1983.

In data 1° giugno 1983 ha avuto luogo a Bruxelles una riunione del comitato veterinario permanente, nel corso della quale è stata adottata una decisione con cui sono

stati liberalizzati di fatto, ai fini degli scambi comunitari, i prodotti di salumeria ottenuti in Piemonte anteriormente al 1° febbraio 1983 e le carni dei suini prodotte dopo il 1° giugno 1983, fatta eccezione per le carni dei suini presenti nei comuni già compresi nella zona infetta. Per questi ultimi comuni la liberalizzazione è stata prevista con decorrenza dal 1° settembre 1983.

L'adozione di tale decisione costituisce un implicito riconoscimento — da parte della Commissione CEE e dei paesi membri — della valida azione sanitaria condotta nella circostanza dai servizi veterinari italiani, atteso che la normativa comunitaria per quanto attiene ai paesi terzi consente l'importazione di carni suine in ambito CEE non prima che siano trascorsi 12 mesi dall'ultimo focolaio di peste suina africana.

Peraltro, per gli aspetti economico-finanziari, si fa presente che: il CIPAA ha deciso di riservare a favore della suinicoltura del Piemonte la somma di lire due miliardi su quella complessiva di 300 miliardi, stanziata nel bilancio del Ministero dell'agricoltura sulle autorizzazioni di spesa disposte per il credito agrario, ai sensi dell'articolo 20 — comma primo — della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Il Ministero della sanità inoltre ha in corso intese con il Ministero del tesoro per i finanziamenti da corrispondere a titolo di indennità agli allevatori in relazione all'abbattimento e alla distruzione dei suini infetti, sospetti infetti o sospetti contaminati.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POZZO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, devo innanzitutto rilevare che si risponde a questa interrogazione, che fu presentata già nella precedente legislatura e non ebbe risposta, con un ritardo di oltre un anno. La responsabilità non è certo del rappresentante del Governo qui presente, ma della successione di vari Governi che si è verificata nel frattempo.

Tuttavia, considerando lo sgomento dell'opinione pubblica nella zona piemontese colpita dalla diffusione della peste suina, che aveva avuto carattere epidemico, provocando perdite agli allevatori valutabili in miliardi, tanto che in pochi giorni, nel marzo dello scorso anno, furono abbattuti circa 5.000 affetti da peste, chiedevamo che il Governo stabilisse che la zona fosse dichiarata zona di protezione contro la peste africana, provvedimento che avrebbe fatto seguito alla decisione assunta il 23 marzo 1983 dalle autorità veterinarie della CEE. È chiaro che, se tale provvedimento fosse stato preso, avrebbe provocato dei danni agli allevatori, perchè il commercio di carne suina sarebbe stato paralizzato in Piemonte per oltre due anni.

Noi abbiamo chiesto quali provvedimenti il Governo abbia preso nel frattempo; prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ma ritengo che le cifre indicate dal Governo circa l'assistenza fornita al settore che è, come produzione di carne suina, al secondo posto dopo l'Emilia Romagna, siano insufficienti ed incongrue. Mi dichiaro quindi soltanto parzialmente soddisfatto della risposta del Governo alla mia interrogazione e mi auguro che nel frattempo la situazione sia andata normalizzandosi o vada normalizzandosi, in linea con le assicurazioni che il Governo ci ha oggi fornito sulle intenzioni di assistere il settore e gli allevatori che sono stati fortemente colpiti, per cifre che superano di molto l'assistenza finora loro fornita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni è esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MASCAGNI, *f.f. segretario*:

SAPORITO, FIMOGNARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di revocare l'ordinanza ministe-

riale del 30 gennaio 1984, relativa agli scrutini nelle scuole non statali legalmente riconosciute, in quanto lesiva della libertà prevista dalla nostra Costituzione per dette scuole.

La predetta ordinanza ministeriale, infatti, prevede che un commissario governativo si sostituisca a molte operazioni di scrutinio di competenza dei consigli di classe, stabilendo in tal modo una sovrapposizione del commissario alle responsabilità del preside, che è l'unico a dover presiedere agli scrutini, mentre per legge la presenza del commissario governativo dovrebbe tutelare solamente la legalità degli scrutini medesimi.

L'ordinanza ministeriale, quindi, è gravemente lesiva della libertà e dignità delle scuole non statali legalmente riconosciute e contraria ai principi costituzionali in materia.

(3 - 00330)

Interrogazione

con richiesta di risposta scritta

FOSCHI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — L'articolo 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per stabilire i nuovi compensi per i consulenti dell'autorità giudiziaria.

A una sollecitazione dello scrivente mediante interrogazione n. 4 - 02421 (resoconto n. 336 del 25 novembre 1981) l'allora Ministro di grazia e giustizia rispondeva che era già stato predisposto il relativo schema di provvedimento, in attesa dell'approvazione delle nuove tariffe degli onorari professionali di alcune categorie di liberi professionisti.

Poichè ormai da tempo dette tariffe sono state aggiornate ed approvate, senza adeguare quelle dei menzionati consulenti tecnici dell'autorità giudiziaria, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non sia stato emesso a tutt'oggi il decreto del Presidente della Repubblica, tenuto conto che i consulenti interessati sono attualmente compensati con la vacazione di lire 5.000, che corrisponde mediamente a lire 2.500 per

ora di prestazione, pur a distanza di 30 mesi dalla promulgazione della legge n. 319 del 1980.

(4 - 00627)

FOSCHI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la mancata costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito sportivo previsto dalla legge n. 50 del 12 febbraio 1983, concernente la corresponsione di credito agevolato per gli impianti sportivi.

L'interrogante chiede di sapere i tempi entro i quali sarà fatto il relativo decreto di nomina del citato consiglio di amministrazione, essenziale organismo per rendere operante la menzionata legge n. 50 del 1983.

(4 - 00628)

FOSCHI. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso che l'alveo del fiume Conca, che percorre parte della provincia di Pesaro e quella di Forlì, registra un progressivo, preoccupante deterioramento, sia a causa delle escavazioni, spesso non controllate, e degli scarichi di rifiuti solidi ad opera di privati, sia a causa di scarichi di acque luride di allevamenti zootecnici;

tenuto conto che le acque di superficie sono convogliate nell'invaso artificiale a ridosso della foce del predetto fiume Conca, per l'uso civile dei residenti e dei numerosi turisti ospiti della zona,

l'interrogante chiede di conoscere se la Regione e gli enti locali interessati abbiano valutato appieno la gravità della situazione del fiume Conca, con la conseguente predisposizione di provvedimenti e di norme atti a tutelare l'alveo del corso d'acqua, evitando in particolare scarichi di rifiuti liquidi e solidi inquinanti, anche allo scopo di favorire la costituzione di un parco già da tempo programmato.

(4 - 00629)

FOSCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Constatato il negativo orientamento degli organismi della CEE in ordine

alla esclusione del crinale appenninico della regione Emilia-Romagna dai futuri finanziamenti per i programmi integrati mediterranei;

considerati i gravi problemi occupazionali ed economici che si creerebbero nei comuni collinari e montani interessati, dove esistono numerose cooperative di lavoratori forestali;

tenuto conto, altresì, del grave degrado idrogeologico ed ambientale per il particolare stato di dissesto in cui versa l'Appennino emiliano-romagnolo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di chiedere un riesame oggettivo degli elementi che hanno contribuito a determinare l'orientamento degli organismi comunitari di escludere l'Appennino emiliano-romagnolo dai PIM, allo scopo di riproporre per quelle zone i futuri finanziamenti, specie per le aree interne più svantaggiate.

(4 - 00630)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

n. 3 - 00326, dei senatori Pingitore ed altri, sulla drammatica situazione in cui versa la Procura della Repubblica di Lamezia Terme (Catanzaro);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 - 00320, dei senatori Di Corato e Petrarra, sulle responsabilità della GEPI nel fallimento della società « Midì »;

n. 3 - 00321, dei senatori Di Corato e Petrarra, sulla crisi delle aziende del settore siderurgico, soprattutto nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alle Acciaierie e ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari).

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 febbraio 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. FOSCHI ed altri. — Regolazione delle attività della « Sezione autonoma per

l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro », istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni (145).

3. Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali (473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 10,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari